

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 20 AGOSTO 2021

L'anno 2021, il giorno venti del mese di agosto, alle ore 17:30, a seguito di rinvio della seduta precedente svoltasi in data 18/08 u.s., si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame della relazione del Direttore Generale e avvio della procedura per l'affidamento del servizio di conferimento e avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nei Comuni di competenza della SRR ATO 4, codice CER 20.01.08 e conferimento e avvio al recupero dei rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura) prodotti da giardini e parchi in impianti di compostaggio, codice CER 20.02.01;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede Pendolino Giuseppe, Gaetano Carmina, e Giordana Bonanno, rispettivamente, Presidente, vice Presidente e Componente il CdA, mentre sono collegati in videoconferenza il Dott. Marco Castiglione, Presidente del Collegio Sindacale, il Dr. Giorgio Butticè e la D.ssa Alessandra Fiaccabrino, Componenti effettivi del Collegio Sindacale. E', altresì presente, in sede, il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della società. Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il rag. Giuseppe Pendolino, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il dr. Claudio Guarneri.

Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà la parola al dr. Guarneri per relazionare in merito. Il Dr. Guarneri illustra la relazione predisposta dallo stesso e riferisce che, anche a seguito della riunione del CdA tenutasi in data 18/08 u.s., ed alle richieste del Collegio Sindacale, sono stati effettuati degli approfondimenti. Tali approfondimenti richiesti dal Collegio Sindacale possono così sintetizzarsi:

- 1) Motivazione sulla necessità di ricorrere, in deroga alla gara pubblica, all'affidamento diretto alla Ditta Giglione Servizi Ecologici srl, anche in virtù di una precedente procedura portata avanti dalla SRR ad evidenza pubblica;
- 2) Durata dell'affidamento, considerato che la proposta del direttore, che prevede una durata di 2 anni, prorogabili di altri due, appare eccessiva.
- 3) Prezzo praticato.

In merito alla prima richiesta il direttore precisa che la necessità di ricorrere, in deroga alla gara pubblica, all'affidamento diretto alla Ditta Giglione Servizi Ecologici srl, come precisato nella relazione, deriva dalla presenza, all'interno del territorio di competenza della SRR ATO 4, a fronte, ad oggi, di una produzione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, codici CER 20.01.08 e 20.02.01, di circa 42 tonnellate al giorno, dei seguenti impianti:

- a. Ditta Traina srl - Impianto sito a Cammarata, contrada Sparacia, capacità di trattamento di 12.002 tonn./anno;
- b. Ditta Marco Polo srl - Impianto sito a Canicattì, contrada Cazzola, capacità di trattamento di 4.800 tonn./anno.

Tali quantitativi, rispetto alla produzione, sono assolutamente insufficienti, tanto che quasi tutti i Comuni Soci sono costretti a conferire presso altri impianti ubicati nel territorio regionale fuori dall'ambito di appartenenza o, addirittura, extra regionale.

La proposta, pertanto, pervenuta dalla Ditta Giglione Servizi Ecologici srl, per il conferimento dei rifiuti di che trattasi presso il proprio impianto sito a Joppolo Giancaxio, contrada Manica Lunga, autorizzato con DDS n. 1897 del 12/11/2014, ai sensi dell'art. 208 del D.LGS. 152/2006, appare meritevole di accoglimento. E' fondamentale precisare che, solo in data 22/07/2021, agli atti prot. n. 3690, di pari data, è pervenuta la proposta da parte della Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. di Joppolo Giancaxio, per cui la gara ad evidenza pubblica effettuata dalla SRR era doverosa in quanto,

a quella data non esistevano, all'interno del territorio della SRR ATO 4, impianti dove conferire tutti i rifiuti prodotti di cui ai codici CER 20.01.08 e 20.02.01.

La scelta, pertanto, di affidare il servizio avvalendosi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., appare, a proprio parere, non solo doverosa, ma anche l'unica praticabile.

Infatti sia la normativa di settore, art. 182 bis del D.Lgs. 152/2006, comma 1, secondo cui *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti,* che la giurisprudenza del supremo Organo amministrativo, secondo cui lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in modo da realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (d. lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente, art. 182-bis, comma 1), obbligano ad utilizzare gli impianti presenti all'interno dell'ambito di appartenenza. Ciò in attuazione del principio della prossimità territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi" (art. 182-bis cit.) (sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 3215 del 11/06/2013) ed, ancora, lo stesso Organo amministrativo, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha chiarito che "... l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare ...", stabilendo espressamente che anche per i rifiuti speciali assume rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale

deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti (sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 5025 dell' 1.7.2021).

In merito al 2° punto, il Direttore precisa che, ragionevolmente, dalla documentazione e dalle notizie in nostro possesso, non entreranno in funzione, nel territorio di competenza della SRR ATO 4, altri impianti di che trattasi prima di 24 mesi. In ogni caso, si può prevedere, al momento dell'affidamento, che sia la SRR che i Comuni Soci, in caso di avvio di nuovi impianti che favoriranno la riduzione sia dei percorsi di trasporto che dei relativi costi di conferimento, potranno recedere dal contratto d'appalto, previa comunicazione al gestore entro un tempo da stabilire.

In merito al 2° punto, e cioè al prezzo proposto, il Direttore precisa che, a fronte di una offerta tecnica da parte della Ditta Giglione, che prevede, tra l'altro, per i rifiuti di cui al codice CER 20.01.08, a seconda delle tipologie di servizio, un costo che varia da €. 190,00 a 240,00 oltre IVA, mentre per i rifiuti di cui al codice CER 20.02.01, a seconda delle tipologie di servizio, un costo che varia da €. 40,00 a 150,00 oltre IVA, si è assicurata la disponibilità della Ditta Giglione a praticare un'ulteriore riduzione sui prezzi di conferimento proposti.

Si precisa, infine, che, attualmente, i Comuni interessati al conferimento, pagano per i rifiuti di cui al codice CER 20.01.08, a volte anche trasportati in impianti fuori del territorio regionale, un corrispettivo che varia da un minimo di €. 185,00 a €. 245,00 a tonnellata, mentre per i rifiuti di cui al codice CER 20.02.01, mediamente oltre €. 70,00 a tonnellata, oltre IVA.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010, dovrà essere inserita una clausola che preveda che, a completamento del primo anno, e qualora sia accertato, sia dalla SRR che dai Comuni che conferiranno, che il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall'affidatario, si potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l'affidatario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

Il Collegio Sindacale si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Direttore Generale, ed invita il CdA ad inviare un'ulteriore richiesta di disponibilità al conferimento ad altri impianti ubicati in Sicilia ed a verificare, per quanto possibile, la presenza di provvedimenti dei Comuni Soci concernenti il prezzo pagato per il conferimento delle frazioni di che trattasi. Chiede, inoltre, al Consiglio di amministrazione di procedere ad una negoziazione con la Ditta Giglione al fine di definire compiutamente la proposta, rimandando all'esito di quanto sopra, l'affidamento del servizio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) Di nominare l'arch. Gaetano Alletto, che ne ha i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento, per l'affidamento del servizio di conferimento e avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nei Comuni di competenza della SRR ATO 4, codice CER 20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura) prodotti da giardini e parchi in impianti di compostaggio, codice CER 20.02.01;
- 2) Di avviare una negoziazione con la Ditta Giglione per definire tutti i termini per l'affidamento del servizio;
- 3) Di inoltrare richiesta di disponibilità e corrispettivo dovuto ad altri impianti presenti all'interno del territorio regionale;
- 4) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di che trattasi, di verificare i prezzi attualmente pagati dai Comuni Soci per il conferimento dei rifiuti di cui ai Codici CER 20.01.08 e 20.02.01.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente riferisce che è pervenuta una proposta da parte del Liquidatore della Dedalo Ambiente spa, con la quale chiede in distacco, per un periodo di 30 giorni

lavorativi, il dipendente della SRR Bonvissuto Angelo, che già aveva prestato servizio negli anni precedenti, sempre in distacco, presso la medesima società. Il corrispondente costo, considerato che la Società Dedalo vanta un credito nei confronti della Società Palma Ambiente srl, sarà pagato dalla stessa Palma Ambiente, tramite cessione del credito a favore della Srrato 4 Agrigento est.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente, considerato, anche, che la Dedalo ambiente è una società d'Ambito interamente partecipata da alcuni Soci della SRR ATO 4, all'unanimità,


DELIBERA

Di dare mandato al direttore Generale di procedere al distacco del dipendente Bonvissuto Angelo, per un periodo di mesi due, alla Dedalo Ambiente spa in liquidazione, previa sottoscrizione ed accettazione da parte della Società Palma Ambiente srl della cessione di credito per la somma corrispondente al costo del dipendente distaccato.

Alle ore 19,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


Il Segretario

Dr. Claudio Guarneri



Il Presidente

Rag. Giuseppe Pendolino



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

RELAZIONE

sulla proposta pervenuta da parte della Ditta Giglione Servizi Ecologici srl per il conferimento e recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est del 18/08/2021. Codici CER 20.01.08 e 20.02.01.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSE

A seguito della gara di appalto del servizio di Igiene Ambientale di 9 comuni ricadenti dell'ambito territoriale della SRR ATO 4 AG EST, nonché all'affidamento dei servizi da parte di quasi tutti i restanti Comuni dell'ATO, previa approvazione da parte del dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dei piani di intervento predisposti dagli stessi, sono stati i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati.

Quasi tutti i Comuni Soci hanno più volte richiesto a questa S.R.R. di procedere alla individuazione degli impianti dove conferire i rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta per il trattamento ed il recupero degli stessi.

A seguito di un parere chiesto da questa SRR in data 06/11/2018, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, con nota prot. 3985 del 29/01/2019, ha precisato che "*...non sorge alcun dubbio che il conferimento presso impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni facenti parte della S.R.R. sia una fase precipua della gestione integrata dei rifiuti e pertanto rientri nelle competenze della S.R.R. l'individuazione del gestore del servizio*".

Pertanto la S.R.R., nell'ambito delle proprie funzioni definite dalla L.R. 8/4/2010 n. 9, in ossequio alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) e in attuazione delle direttive comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, preso atto che all'interno del territorio di competenza della società d'ambito l'unico impianto autorizzato per il conferimento dei rifiuti di cui ai codici CER 20.01.08 e CER 20.02.01, e cioè frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura) prodotti da giardini e parchi in impianti di compostaggio, era quello della Ditta Marco Polo sito in Canicattì, Contrada Cazzola, con una capacità di trattamento di 4.800 tonn./anno, ampiamente insufficienti ad accogliere i rifiuti in parola che, nel nostro ambito, all'epoca, erano stimati in circa tonn. 31.696/anno, per i soli Codici CER 20.01.08, che rappresentano la quasi totalità dei rifiuti considerati, ha iniziato le procedure finalizzate all'individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, disponibili ad accogliere e trattare in impianti autorizzati i rifiuti di tipo biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata per l'avvio al recupero degli stessi ed in parte per il loro smaltimento.

Con deliberazione del 26/04/2019, verbale n. 4, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, avviato le procedure per l'individuazione degli impianti, nominando l'arch. Gaetano Alletto, responsabile unico del procedimento. Tale procedura si è conclusa con la dichiarazione di gara deserta.

Nelle more dell'espletamento della gara, vista la necessità e l'urgenza di provvedere, si è ritenuto necessario acquisire la disponibilità di Ditte idonee ad accogliere i rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01), e verificare le migliori condizioni di mercato per i servizi di conferimento, di eventuali altri servizi (es. stoccaggio e selezione), e di trasferimento ad impianti autorizzati.

Ed infatti, il sottoscritto, con proprio Decreto n. 23 del 06/5/2019 ha provveduto ad approvare l'avviso pubblico esplorativo disposto dal R.U.P. finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per individuazione di impianti per il conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nei comuni dell'ATO 4 Agrigento Provincia Est;



Le tipologie di rifiuto interessate dall'avviso erano:

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani Codice CER 20.01.08, tonn. 31.696/anno

Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Codice CER 20.02.01, tonn. 3.082/anno;

A tale manifestazione d'interesse hanno partecipato soltanto 3 operatori del settore, che non rispettavano, però, quanto richiesto.

A seguito delle risultanze negative della suddetta manifestazione di interesse, la SRR ha svolto un'ulteriore indagine di mercato presso impianti autorizzati per il conferimento dei rifiuti di tipo organico biodegradabile (es. Ditta RACO srl di Belpasso (CT) ricevendo risposte negative per impedimenti di tipo tecnico (superamento della massima capacità autorizzata, ecc.).

Come già precisato, la gara, pubblicata sulla GU europea, celebratasi in data 07/12/2020, è risultata deserta per assenza di partecipanti.

Nonostante queste azioni esperite dalla SRR, più volte, i Comuni Soci, considerata la grave crisi nei conferimenti, che costringeva gli stessi a rivolgersi anche a stazioni di trasferimento, senza la certezza del conferimento ed a prezzi sempre più in aumento, hanno invitato/diffidato la SRR ad individuare appositi impianti dove conferire i rifiuti di che trattasi.

Infatti, attualmente, i Comuni interessati al conferimento, a volte anche in impianti fuori del territorio regionale, pagano per i rifiuti di cui al codice CER 20.01.08, un corrispettivo che varia da un minimo di €. 185,00 a €. 245,00 a tonnellata, mentre per i rifiuti di cui al codice CER 20.02.01, mediamente oltre €. 70,00 a tonnellata, oltre IVA. A volte, nonostante questa lievitazione di prezzo, non si riesce lo stesso a trovare impianti disponibili al conferimento.

Nel mese di settembre dello scorso anno, è entrato in funzione, a seguito di apposita autorizzazione degli organi competenti, l'impianto della Ditta Traina srl, sito in Cammarata, contrada Sparacia Cammarata, autorizzato con D.D.G. n. 869 del 22/7/2019. La potenzialità

di trattamento di rifiuto umido proveniente da raccolta differenziata (FORSU) è di circa 12.012 tonn./anno.

Tale impianto, pur dando un grosso respiro, considerato anche il fatto che accoglie rifiuti provenienti da Comuni vicini, non facenti parte del nostro ambito, non risolve la problematica del conferimento di tutti i rifiuti prodotti all'interno della SRR ATO 4.

Tra l'altro, il recente avvio della raccolta differenziata nei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro, ha acuito tale carenza.

In data 22/07/2021, agli atti prot. n. 3690 di pari data, la Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. di Joppolo Giancaxio ha comunicato di aver avviato l'attività di recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, presso il proprio impianto sito in Contrada Manicalunga nel Comune di Joppolo Giancaxio, per una capacità di 100 t/giorno e, contestualmente, ha allegato uno schema di convenzione con relativa offerta tecnica.

La suddetta offerta tecnica prevede, tra l'altro, per i rifiuti di cui al codice CER 20.01.08, a seconda delle tipologie di servizio, un costo che varia da € 190,00 a 240,00 oltre IVA, mentre per i rifiuti di cui al codice CER 20.02.01, a seconda delle tipologie di servizio, un costo che varia da € 40,00 a 150,00 oltre IVA.

Pertanto, ad oggi, nell'ambito territoriale ATO 4 AG EST la struttura impiantistica ricettiva per il trattamento della frazione biodegradabile (impianti di compostaggio e trattamento della frazione umida), come già detto ampiamente insufficiente al fabbisogno, vede la presenza dei seguenti impianti privati:

- 1) impianto gestito dalla Ditta Marco Polo s.r.l. sito in Canicattì (con una capacità di trattamento di 4.800 tonn./anno);
- 2) impianto gestito dalla Ditta Traina srl sito in contrada Sparacia Cammarata, autorizzato con D.D.G. n. 869 del 22/7/2019. La potenzialità di trattamento di rifiuto umido proveniente da raccolta differenziata (FORSU) è di circa 12.012 tonn./anno.
- 3) impianto gestito dalla Ditta Giglione srl, ubicato nel Comune di Joppolo Giancaxio con una capacità autorizzata di circa 26.000 tonn./anno, ad oggi ampliata a 30.000 tonn./anno.

Nel corso del 2018 la Ditta ha sospeso l'attività, ma, come in precedenza precisato, ha recentemente comunicato la riapertura dell'impianto per il mese di agosto del corrente anno.

Di questi impianti, a seguito di apposita richiesta di disponibilità all'effettuazione del servizio di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto della Ditta Traina srl, unico impianto adeguato alla ricezione dei rifiuti di che trattasi posto all'interno del territorio di competenza della SRR ATO 4, prot. n. 3844 del 30/07/2021, la medesima Ditta, con successiva nota del 3/08/2021, agli atti prot. n. 3898, di pari data, ha comunicato di non avere disponibilità a ricevere il quantitativo richiesto, oltre a quanto già conferito da alcuni Comuni autorizzati, tra i quali non rientrano quelli oggi interessati, mentre presso la Ditta Marco Polo srl conferiscono già alcuni Comuni facenti parte della SRR ATO 4, per cui non residuano spazi sufficienti per ulteriori conferimenti.

Si reputa, inoltre, che, ragionevolmente, dalla documentazione e dalle notizie in nostro possesso, non entreranno in funzione, nel territorio di competenza della SRR ATO 4, altri impianti di che trattasi prima di 24 mesi.

CONSIDERATO, che l'art. 182 bis del D.Lgs. 152/2006, comma 1, prevede che *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e che numerose sentenze del Supremo Organo amministrativo, tra tutte, (sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 3215 del 11/06/2013, secondo cui lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti in modo da realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (d. lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente, art. 182-bis, comma 1). Ciò in attuazione del principio della prossimità territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli impianti idonei più vicini ai*

luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi' (art. 182-bis cit.) e sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 5025 dell' 1.7.2021, la quale, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha chiarito che "... l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare ...", hanno stabilito espressamente che assume rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti.

Anche l'ANAC, con le linee guida n. 8, ha precisato che, avendo accertato l'Amministrazione appaltante che il bene o servizio richiesto sia infungibile, considerato tale anche l'unicità dell'operatore economico presente, è ammissibile procedere utilizzando le procedure previste dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e, nel nostro caso, specificatamente, il comma 2, lettera b), punto 2, in deroga alla procedura ordinaria dell'evidenza pubblica.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, considerata la peculiarità del servizio richiesto, e cioè il conferimento ed il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, che presuppone la disponibilità di un impianto in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e l'assenza nel territorio di nostra competenza di tali impianti, si ritiene indispensabile ed improcrastinabile, pena una crisi dei conferimenti, con il concreto pericolo di insorgenza di problematiche di carattere igienico-sanitario, procedere all'affidamento del servizio avvalendosi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Giglione Servizi Ecologici srl, unica Ditta presente nel territorio di competenza della SRR ATO 4 che abbia dato la disponibilità alla ricezione dei rifiuti in parola.

Il Direttore Generale

(Dr. Claudio Guarneri)

